



Padova, 20 11 2020

Preg.mo Signor
Paolo Agostini
Legale Rappresentante
Associazione Ritmolandia A.P.S.
Via G.Cardan, 30
35121Padova (PD)

Oggetto: Drum Circle, cerchio di tamburi - Attivamente 2020/2021

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni relative al progetto in oggetto, inserito nell'ambito della programmazione della scrivente Fondazione a favore delle scuole, si conferma l'incarico con gli obiettivi, le modalità e le condizioni che vengono di seguito specificate, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento dell'Attività Istituzionale, pubblicato sul sito www.fondazionecariparo.it.

Premesso che

- la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, con sede a Padova, Piazza Duomo, 15, codice fiscale 92057140284, di seguito "Fondazione", in attuazione di quanto previsto dai Documenti Programmatici, realizza i propri interventi attraverso la definizione di programmi e progetti, da realizzare anche tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati;
- in particolare, la Fondazione intendendo perseguire nell'ambito della Linea Strategica Formazione del Capitale Umano uno specifico programma di interventi, da realizzarsi nell'anno scolastico 2020/21 e finalizzato a rispondere ai diversi bisogni educativi degli studenti delle scuole di Padova e Rovigo, ha emanato in data 01 marzo 2019 un invito a proporre;
- Associazione Ritmolandia A.P.S. con sede a Padova, Via G.Cardan 30, codice fiscale 92050700282, di seguito "Ente", ha presentato la proposta "Drum Circle, cerchio di tamburi", di seguito "Progetto", come descritto nell'allegato "Descrizione Progetto" al presente contratto e che ne costituisce parte integrante;
- la Fondazione, valutando positivamente la proposta e ritenendo che la stessa possa essere ricondotta nell'ambito del proprio programma di interventi, ha deliberato di conferire il presente incarico all'Ente per la realizzazione del Progetto;
- l'Ente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di possesso dei requisiti e la valutazione dei rischi relativi all'attività che sarà svolta, già a mani della Fondazione, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Tutto ciò premesso la Fondazione e l'Ente convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse e allegati

1. Quanto in Premesse specificato definisce gli scopi del presente contratto e ne costituisce parte integrante e sostanziale, al pari dei documenti allegati.

Art. 2 – Oggetto del contratto

1. Il contratto ha per oggetto l'organizzazione e la realizzazione del Progetto, da realizzarsi presso gli istituti scolastici delle province di Padova e Rovigo come da documentazione richiamata in Premesse.
2. Fermo quanto previsto nei documenti sopra richiamati, con il presente contratto l'Ente assume l'impegno a eseguire le seguenti attività:

- a) organizzare sul piano operativo le varie fasi del Progetto;
 - b) provvedere alle incombenze organizzative relative alla compilazione del calendario degli interventi;
 - c) individuare le scuole destinatarie degli interventi ad opera della Fondazione, prendere contatti con gli Istituti selezionati per definire tutti gli aspetti organizzativi. Data, luogo e programmazione non potranno subire modifiche o cancellazioni, salvo cause di forza maggiore; le variazioni che si rendessero necessarie e ogni eventuale altro aspetto, non contemplato espressamente da questo contratto, dovranno essere definite in accordo con la Fondazione;
 - d) realizzare 34 interventi entro l'anno scolastico 2020/21, prevedendo una breve illustrazione all'inizio di ogni intervento che consenta di evidenziare il significato dello stesso e le finalità della Fondazione secondo le informazioni indicate nell'allegato A al presente;
 - e) fornire agli alunni partecipanti il materiale didattico necessario allo svolgimento delle attività. Tale materiale dovrà preventivamente essere sottoposto alla Fondazione per l'approvazione.
3. Il numero di CLASSI che potranno beneficiare del Progetto corrisponderà al numero di adesioni al medesimo da parte delle scuole stesse, fino ad un massimo di 34.
 4. La fruizione degli interventi da parte delle scuole partecipanti sarà completamente gratuita e priva di oneri.

Art. 3 – Durata del contratto

1. L'incarico si intende conferito per la realizzazione del Progetto a far data dal mese gennaio 2021 e in ogni caso dal momento in cui la normativa per il contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19 consenta le attività scolastiche in presenza.
2. Il Progetto dovrà in ogni caso concludersi entro il termine dell'anno scolastico 2020/2021.
3. Fermo quanto previsto dall'art. 7, ove decorra il termine di cui al comma precedente, senza che l'attività scolastica in presenza prenda avvio, il presente contratto si intende risolto e non produrrà alcun effetto tra le Parti.

Art. 4 – Obblighi dell'Ente

1. L'Ente si impegna a realizzare le attività con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contenute e disciplinate nel presente contratto e nei documenti ad esso allegati, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. In particolare, l'Ente si impegna a:
 1. svolgere il presente incarico con la massima diligenza professionale richiesta;
 2. comunicare ogni nuova informazione e notizia che possa incidere sull'efficacia del Progetto, ivi comprese quelle inerenti la propria organizzazione e forma giuridica;
 3. non sub-affidare a terzi lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico, salvo espressa autorizzazione scritta della Fondazione;
 4. archiviare tutti i documenti di spesa con modalità atte ad assicurare l'effettuazione di futuri controlli in accordo ai tempi di legge;
 5. osservare, per quanto di competenza, quanto stabilito dal Modello Organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs.n.231/2001 e dal Codice Etico e Comportamentale che ne costituisce parte integrante, adottato dalla Fondazione e pubblicato sul sito www.fondazionecariparo.it, nell'espletare le attività riguardanti o comunque collegate al Progetto in oggetto;
 6. trattare i dati personali di cui entra in possesso in conformità alle disposizioni contenute nel GDPR (Regolamento (UE) 2016/679) e del "Codice in materia di protezione di dati personali" (D. Lgs.n.196/2003);

7. ottemperare agli obblighi normativi, anche aventi carattere di eccezionalità ed urgenza, nei confronti del proprio personale e attenersi scrupolosamente alle prescrizioni in tema di sicurezza e salute dei lavoratori e in materia ambientale;
 8. manlevare e tenere indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;
 9. esonerare da qualunque responsabilità la Fondazione per danni, a chiunque cagionati, derivanti da azioni od omissioni proprie, dei propri dipendenti o di terzi con i quali l'Ente collabori per la realizzazione del Progetto.
3. È, in ogni caso, vietata all'Ente la cessione del presente contratto e/o dei diritti dallo stesso derivanti, salvo diverso accordo scritto con la Fondazione.

Art. 5 – Diritti della Fondazione

1. La Fondazione può:
 - a) verificare la corretta realizzazione del Progetto attraverso la richiesta di documentazione integrativa;
 - b) sospendere la liquidazione del contributo nel caso in cui il Progetto venga realizzato in forme e modi diversi da quelli approvati e/o in contrasto con le finalità di cui alle premesse.

Art. 6 – Clausola risolutiva

1. Qualora l'Ente non adempia agli obblighi assunti, la Fondazione potrà, con dichiarazione scritta inviata mediante raccomandata A/R o pec, assegnare un termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, per porre rimedio all'inadempimento, contestualmente comunicando che, decorso inutilmente detto termine, l'accordo potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1454, fatto salvo in ogni caso il diritto della Fondazione al risarcimento del danno.
2. In tale evenienza, salvo il caso di inadempimento grave, verrà riconosciuto il compenso dovuto per l'opera svolta fino a quel momento, senza diritto di ulteriori competenze o indennità.

Art. 7 – Impossibilità sopravvenuta

1. In caso di sopravvenuta impossibilità temporanea di esecuzione del contratto per cause non imputabili ad alcuna delle Parti, le medesime si impegnano a rimodulare, ove possibile, la realizzazione del Progetto.
2. Qualora l'impossibilità sopravvenuta fosse definitiva, la Fondazione si impegna sin d'ora a pagare all'Ente le attività parzialmente eseguite, in misura proporzionale al corrispettivo pattuito per l'intero Progetto.

Art. 8 – Corrispettivo

1. A corrispettivo delle prestazioni complessivamente effettuate, la Fondazione liquiderà, anche in più tranches, all'Ente fino all'importo massimo di 24.276,00 €.
2. Per ogni intervento, dei 34 previsti, verrà corrisposto l'importo di 714,00 €.
3. Tutti gli importi sono da intendersi IVA inclusa.
4. La somma di cui al punto precedente si ritiene comprensiva di tutti gli aspetti relativi alla circuitazione dello spettacolo (trasferte, obblighi ENPALS, INPS, contatti con le scuole) e alla progettazione del materiale, di tutti gli aspetti connessi alla realizzazione del Progetto (oneri fiscali e contributivi, pratiche di lavoro per il personale, ecc.), nonché di tutti gli aspetti riferiti alle attività di segreteria, elaborazione e fornitura del materiale didattico e gestione del calendario attività.
5. La somma spettante verrà corrisposta, in unica soluzione o in più tranches, mediante accredito sul conto corrente intestato all'Ente, che lo stesso comunicherà a tempo debito, previa presentazione di adeguata documentazione riportante il numero di ordine, comunicato dall'Ufficio Amministrazione della Fondazione con la trasmissione del contratto. In ogni caso, la documentazione di spesa relativa alle attività svolte dovrà essere corredata dall'elenco delle scuole che ne hanno beneficiato e delle dichiarazioni, da parte delle stesse scuole, di avvenuta prestazione (Allegato B) attestante l'effettiva realizzazione delle attività. La dichiarazione dovrà

essere firmata dall'insegnante referente e dal legale rappresentante dell'istituto comprensivo, e vidimata con il timbro dell'istituto stesso. In allegato all'ultima richiesta di pagamento dovrà essere presentato l'elenco completo ed effettivo delle scuole che avranno usufruito del progetto.

Art. 9 – Obbligo di riservatezza e Comunicazione

1. Tutti i dati ed informazioni di proprietà della Fondazione di cui l'Ente entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione.
2. La Fondazione si riserva il diritto di dare notizia del Progetto nell'ambito della propria rendicontazione sociale.
3. Ogni iniziativa di comunicazione sul Progetto che l'Ente ritiene opportuno sviluppare deve essere preventivamente condivisa con la Fondazione secondo le modalità e le specifiche previste alla sezione "Come comunicare la tua iniziativa" del Sito, che l'Ente si impegna a rispettare.

Art. 10 – Varie

La Fondazione e l'Ente si danno atto che il contratto, che viene stipulato per atti separati, rispettivamente di proposta da parte della Fondazione e di accettazione da parte dell'Ente, è frutto di negoziazione e che, quindi, non rientra nella disciplina di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Eventuali modifiche al presente contratto dovranno essere previamente concordate per iscritto tra le Parti.

Ai fini del perfezionamento del presente contratto, Vogliate cortesemente restituire, entro trenta giorni dalla data della presente proposta di contratto, una lettera sottoscritta per accettazione.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Roberto Saro



